

Allegato "A" al n. 12.749 di Raccolta

Statuto della "Associazione Formatamente Ente del Terzo Settore"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. Esiste, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al DLgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., il c.d. "Codice del Terzo Settore", l'Associazione denominata "Associazione Formatamente Ente del Terzo Settore, siglabile "Associazione Formatamente ETS".

2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgosesia (VC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta. L'Associazione potrà istituire sedi operative, uffici, unità locali, su tutto il territorio nazionale.

4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista all'art.19, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione è un ente di diritto privato, opera senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è emanazione dell'Associazione denominata "In MENTE", ai sensi dell'art. 11 della

Legge Regionale del Piemonte 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale” ed intende svolgere l'attività di istituzione formativa e di agenzia per il lavoro nei confronti degli associati e di terzi ai sensi degli artt. 20 e 31 della Legge Regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n.32 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale previsti dall'art. 19 della Legge Regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n.32 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”, con finanziamento pubblico o privato: corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le relative azioni di supporto, incluso il corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), collaborazione nello svolgimento di attività formative con ITS Academy ai sensi della normativa regionale (e statale), corsi di formazione superiore e di alta formazione, corsi di formazione continua e permanente, corsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica, corsi di formazione regolamentata, specificamente orientati all'esercizio di una determinata professione, azioni intese a promuovere la mobilità transnazionale, attività formativa in modalità duale e prioritariamente in esercizio di apprendistato, corsi di apprendistato professionalizzante, corsi riconosciuti;

- corsi a libero mercato sia a livello aziendale sia a livello individuale, diretta-

mente o tramite partnership con altre agenzie formative o società o a favore di qualsiasi soggetto o organizzazione che ne faccia richiesta;

- progettazione e realizzazione di azioni di orientamento permanente, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, realizzabili attraverso iniziative di informazione orientativa, consulenza orientativa, formazione orientativa e sostegno all'inserimento lavorativo, finalizzate a sostenere l'acquisizione delle competenze di orientamento da parte di adolescenti, giovani e adulti per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte, contrastare la dispersione scolastica, favorire la conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro e delle professioni;

- progettazione e realizzazione di azioni finalizzate a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, tramite l'offerta di servizi al lavoro: alle persone (informazione, accoglienza - primo filtro e/o presa in carico, orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incrocio domanda/offerta di lavoro), ai datori di lavoro (promozione e scouting, informazione e accesso ai servizi, consulenza, incontro domanda/offerta di lavoro) nonché tutte le misure o iniziative di politica attiva del lavoro (ad es. tirocini lavorativi) che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo e come definiti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" e s.m.i;

- progettazione e realizzazione di azioni di individuazione, validazione e certificazione (IVC) delle competenze non formali e informali rivolte alla cittadi-

nanza;

- il completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego regionali; la realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego regionali;

- collaborazione con altre agenzie formative, società o enti nello sviluppo di progetti di corsi di formazione professionale;

- ricerca, innovazione, prestazione di servizi, consulenza e assistenza tecnica nei settori delle tecnologie

informative, dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro;

- coordinamento e/o collaborazione con agenzie formative o società di formazione;

- elaborazione e/o collaborazione all'elaborazione di studi e ricerche riguardanti il settore della formazione, dell'orientamento e del lavoro;

- progettazione e realizzazione di ogni altro tipo di servizio congruente con l'oggetto associativo o relazionabile ad esso.

2. L'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari, le Istituzioni europee ed internazionali, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune,

l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n. 117/2017);

- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lett.c), della Legge 6.6.2016, n.106, oggi D.Lgs. 112/2017 (art. 5, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 117/2017

- erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare

riferimento ai bisogni educativi e formativi di persone svantaggiate (art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017). L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, quali, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività da svolgersi con modalità collegate all'ambito didattico ed in funzione ad esso strumentale:

- la consulenza aziendale, la consulenza nei processi di gestione aziendale, nonché l'ideazione, lo sviluppo, la consulenza e la prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti;
- l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- l'elaborazione e/o la collaborazione all'elaborazione di studi e ricerche di carattere generale;
- l'elaborazione di programmi ed iniziative tesi alla promozione, diffusione e commercializzazione di prodotti inerenti in particolare il settore dell'estetica e dell'acconciatura e dei servizi alla persona;
- la creazione e diffusione di comunicazione commerciale e pubblicitaria, di materiale editoriale in qualsiasi formato, anche digitale, e di informazione in genere, attraverso la trasmissione di testo, materiale audiovisivo e fotografico e altri dati, per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer, quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione quali internet e/o social media, sia per le

attività della società sia per conto terzi;

- la prestazione di servizi di promozione e di pubblicità nel settore della formazione, dell'orientamento e del lavoro, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge e dal mercato;

- la progettazione, produzione e distribuzione di campagne pubblicitarie e di contenuti e prodotti multimediali;

- la produzione e/o la commercializzazione di attrezzature, strumentazioni, supporti didattici e prodotti integranti i servizi di formazione, orientamento, lavoro e consulenza. L'individuazione di ulteriori attività diverse, sempre nei limiti dimensionali e funzionali di legge, potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il

quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo e sono costituiti da:

- beni mobili, valori mobiliari e beni immobili, acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

- fondo di dotazione patrimoniale, necessario all'acquisizione ed al mantenimento della personalità

giuridica;

- avanzi di gestione annuali, che debbono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività

statutaria;

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

- proventi e ricavi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

- eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- erogazioni liberali, contributi associativi, oblazioni, da parte di associati e di terzi;

- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;

- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di Amministrazioni Pubbliche ed Enti;

- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;

- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- eredità, donazioni e legati;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;

- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;

- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Associati

1. Il numero degli associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

3. Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di associato è intrasmissibile.

6. La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione. Le dimissioni da associato (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro degli associati.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari;

- di esaminare e consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Gli associati minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari e comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale o, in mancanza, dal tutore.

3. Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'eventuale Segretario.

Art. 9

Organi dell'Associazione

- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati;

- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati.

Art. 10 Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, oppure mediante affissione almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione nella sede dell'Associazione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede

assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, nonché esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota identità e purché per ogni associato sia possibile la partecipazione attiva e passiva.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) altri associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli Associati

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate

dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;

- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge ed eventualmente revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

- delibera in merito agli eventuali compensi in favore dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, entro i limiti fissati dalla legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;

- approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di operatività e le loro variazioni;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria degli Associati

- 1.** La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
- 2.** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.
- 3.** L'Assemblea Straordinaria degli associati approva anche eventuali modifiche dello Statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione; in tali casi l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata

a maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, con decisione deliberata a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo le deliberazioni assembleari. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente ed il Segretario.

3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

4. Nel caso in cui decada la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.

5. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Inoltre, previa deliberazione dell'Assemblea degli associati, può essere corrisposto loro un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed in ogni caso secondo i limiti di legge fissati dal Codice del Terzo Settore.

6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni tecnico-professionali retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività di-

verse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, che potranno essere individuati sia tra gli associati sia tra soggetti terzi, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;

- delibera in merito all'individuazione e nomina della figura del "Datore di Lavoro" ai fini del DLgs. 81/2008, stanziando le relative risorse economiche per l'espletamento delle relative funzioni;

- delibera in merito alla scelta, tra i propri membri, del Consigliere Delegato alla gestione del personale e delle risorse umane, attribuendogli i relativi poteri e stanziando il relativo budget economico; potendo eventualmente decidere di delegare più di un Consigliere in tale ambito;

- individua forme di collaborazione su argomenti specifici, con la possibilità di ottenere contributi anche da persone o enti esterni all'associazione;

- può delegare al suo interno proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; si richiamano modalità e limiti di cui all'art. 2391 c.c.;

- istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e ne organizza il concreto funzionamento. Ai Consiglieri Delegati spetta anche la rappresentanza della associazione, nei limiti dei poteri ad essi delegati.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o col suo consenso, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo o col suo consenso, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita la verifica della loro identità e la loro partecipazione attiva e passiva.

10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappre-

sentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea degli associati.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 15

Il Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione, ove presente, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli associati e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura, unitamente al Presidente, la parte amministrativa dell'Associazione e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione.

Art. 16 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, se nominato per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore o per scelta volontaria dell'Assemblea degli associati, è composto da soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'Organo di Con-

trollo può anche essere monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del DLgs. 117/2017, l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del CTS, può esercitare la revisione legale dei conti, previa deliberazione assembleare di attribuzione del relativo incarico.

4. L'Organo di Controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Il Revisore Legale

1. L'Assemblea degli associati, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, in generale nei casi di legge o comunque qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti (fatto salvo il caso in cui decida di affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo ai sensi del precedente articolo 16).

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esercita le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 39/2010. In particolare, il revisore legale verifica la regolare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'esercizio ed esprime, con apposita Relazione, il giudizio sul bilancio, illustrando i risultati della revisione legale.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se tale Organo è istituito.

2. I libri sociali debbono essere tenuti secondo le disposizioni dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore. Gli associati hanno diritto di esaminare in qualunque momento i libri sociali, concordandone previamente le modalità relative con il Segretario o con il Presidente.

Art. 19 Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze di cui sopra. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione (fermo quanto previsto al successivo comma e in specie la richiesta del parere ivi previsto e la devoluzione ad altri enti del terzo settore, che vengono individuati dall'Assemblea).

2. Ai sensi dell'art. 9 del CTS, in caso di scioglimento, cessazione ovvero

estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 20 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

F.TO: DAVIDE FRANCHI

DR. SALVATORE BARBAGALLO – NOTAIO